

Avv. Giovanni Luigi Machiavelli

09128 - Cagliari - Via Pontano n°3 - Tel. e fax 070/7570826

Cagliari, 23 giugno 2020

Villaservice s.p.a.
S.P. n°61, Km. 4,00
09039 VILLACIDRO

Oggetto: Villaservice s.p.a. c/ Consorzio Industriale Medio Campidano - Villacidro – Fattura n°172 del 6 agosto 2019– Parere.

Mi è stato chiesto di esprimere un parere in merito alla fattura n°172 del 6 agosto 2019, emessa dal Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano-Villacidro (di seguito, per brevità anche CIV o solamente il Consorzio) nei confronti di codesta Spett.le società, per € 1.488.333,67, a titolo di accantonamento per la post-gestione della discarica e per il rinnovo parti impianto per l'anno 2018.

A tal fine, mi è stato esposto che, con nota del 3 dicembre 2019, la predetta fattura è stata respinta dalla Villaservice s.p.a., poiché il credito in essa inserito è interamente contestato.

Con successiva nota del 13 aprile 2020, il legale del Consorzio ha

- Pagina 2 di 22 -

controdedotto in merito alle ragioni del respingimento, osservando che la somma recata dalla fattura a titolo di accantonamenti per la post-gestione è stata determinata moltiplicando il numero delle tonnellate di rifiuti abbancati nell'anno di riferimento per la somma di € 14,61, che è il coefficiente autorizzato dall'Assessorato regionale dell'Ambiente, con determinazione n°229/II in data 7 marzo 2006 del Direttore del Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Sardegna, mentre la somma indicata a titolo di accantonamento per il rinnovo parti impianto è stata determinata in misura pari al 3,5% sul valore dell'impianto.

Lo stesso legale, poi, *"al fine di sgombrare il campo da ogni interpretazione"*, ha anche segnalato che, a suo avviso, per le somme in questione, non può trovare applicazione la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n°443/2019/RIF. Tale deliberazione, invero, esclude la possibilità di continuare ad accantonare somme per il rinnovo delle parti dell'impianto, imponendone l'esclusione dal calcolo della tariffa riscossa, ma, ad avviso del legale, non troverebbe applicazione nel caso di specie, poiché trattasi di importi relativi all'anno 2018 e, quindi, ad un esercizio precedente alla predetta deliberazione, che non potrebbe avere efficacia retroattiva.

A fronte di questa situazione, il dott. Alberto Floris, revisore della Villaservice s.p.a., ha chiesto di conoscere *"La motivazione scritta per il respingimento della fattura 172/19 del Consorzio industriale di Villacidro"* e se *"...la tariffa applicata, per unità di peso di rifiuto conferito, dalla società è quella approvata dalla Regione, e quindi quella calcolata sulla base di un*

- Pagina 3 di 22 -

Piano Economico Finanziario formulato dall'Ente titolare dell'opera (impianto di trattamento/recupero/smaltimento) che comprende tra i costi industriali la quota di accantonamento per gli impianti e per le discariche".

Alla luce di tale richiesta, quindi, mi è stato riferito di avere chiesto al consulente della Villaservice s.p.a. apposito parere contabile sul trattamento della predetta fattura e, a me, è stato chiesto un parere in merito alle ragioni sostanziali del respingimento.

Il parere richiesto, viene, ora, reso nei termini che seguono.

* * * * *

1. Il tema delle contestazioni

La problematica sottesa alla descritta vicenda si inserisce nel contesto di un più ampio e complesso contenzioso che, da alcuni anni, oppone la Villaservice s.p.a. ed il Consorzio Industriale del Medio Campidano-Villacidro e che, per fornire una esauriente risposta al quesito, è opportuno ricostruire per sommi capi.

A tal fine, occorre, anzitutto, rammentare che la Villaservice s.p.a. gestisce l'impianto di trattamento di rifiuti di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro, in base al contratto di affitto di azienda sottoscritto il 18 marzo 2008, a cui ha fatto seguito un accordo integrativo ed interpretativo in data 7 luglio 2009.

Ai fini che qui interessano, è rilevante il contenuto dell'accordo integrativo ed interpretativo in data 7 luglio 2009, le cui clausole, prevedono, tra l'altro, che:

- Pagina 4 di 22 -

- Villaservice s.p.a. riconosce al Consorzio Industriale la quota di tariffa relativa allo smaltimento da destinare a *“ricostruzione discarica e implementazione impianto”*, da determinarsi sulla base delle disposizioni regionali (contenute principalmente nell’Atto di Indirizzo approvato con deliberazione della giunta regionale n°17/07 del 13 aprile 2004). E ciò poiché sarà il Consorzio Industriale a dover bonificare la discarica e gestire il post gestione (punto2).
- L’accordo *“costituisce interpretazione vincolante per entrambe le parti ai fini della determinazione dei rispettivi oneri e proventi di gestione, così come risulteranno dal Piano economico finanziario a consuntivo...”*. Le parti, insomma, hanno chiarito e precisato che i reciproci diritti ed oneri derivanti dal rapporto contrattuale in essere vanno determinati sulla base dei dati risultanti a consuntivo (punto 5).

Ora, è sorta controversia sulla quantificazione delle somme che la Villaservice s.p.a., sulla base delle descritte clausole contrattuali, è tenuta ad *“accantonare”*, riconoscendo il relativo ammontare in favore del Consorzio Industriale.

In particolare, il CIV contesta la decisione, da parte della Villaservice s.p.a., di accantonare una quota di tariffa pari all’1% del *“costo di investimento per la progettazione e realizzazione dell’opera”*, per quanto riguarda il rinnovo, la manutenzione e l’implementazione degli impianti e di non accantonare nessuna somma per quanto riguarda la *“post gestione”*, ritenendo di aver ormai accantonato, negli anni precedenti, l’intera somma prescritta per tale ultima voce.

- Pagina 5 di 22 -

Per meglio descrivere gli aspetti di questa controversia, occorre ricostruire il contenuto della conferente disciplina in materia di accantonamenti.

2. La disciplina sugli accantonamenti.

La quota di tariffa richiamata nelle su descritte clausole contrattuali è determinata ai sensi dell'Atto di Indirizzo approvato con deliberazione della giunta regionale n°17/07 del 13 aprile 2004.

Senza volersi addentrare eccessivamente nei dettagli tecnici, può osservarsi che, secondo il predetto Atto di Indirizzo, quando viene autorizzato l'esercizio di una discarica, devono essere previamente calcolati i costi necessari al suo funzionamento, che, suddivisi per le quantità di rifiuti che si stima verranno conferite per l'intera durata di vita della discarica, determinano l'ammontare della tariffa applicabile. Tariffa, questa, che viene approvata, a seguito di un apposito ed articolato procedimento di verifica di congruità, da parte degli uffici dell'Assessorato regionale dell'Ambiente.

La tariffa così determinata non è variabile, ma estremamente rigida, nel senso che, se, durante l'esercizio della discarica, i costi inizialmente stimati dovessero aumentare o diminuire, il gestore non potrà adeguarla immediatamente ed autonomamente, ma dovrà rieseguire ed aggiornare i calcoli a suo tempo approvati e chiedere alle competenti amministrazioni l'approvazione della nuova tariffa che potrà applicare solo a partire dall'anno successivo (la tempistica delle possibili variazioni tariffarie è determinata nell'Atto di Indirizzo regionale, depositato quale doc. n°5, a pag. 6, punto b).

- Pagina 6 di 22 -

Il gestore, quindi, a fronte di un aumento o di una diminuzione dei costi di esercizio, prima dell'approvazione della nuova tariffa, che avviene a distanza anche di mesi o di anni è, comunque, tenuto a continuare ad applicare quella precedente non aggiornata.

Ciò comporta che, pur mantenendo inalterata la somma finale richiesta agli utenti (ovvero, soprattutto, ai comuni), il gestore, in attesa dell'adeguamento della sua tariffa alle mutate condizioni economiche, è costretto a modulare in maniera diversa da quella inizialmente autorizzata la ripartizione delle somme riscosse. Si pensi, ad esempio, all'aumento, nel corso dell'anno, del costo del carburante o dell'energia necessari per l'esercizio dell'impianto: in tal caso, il gestore rimarrà costretto, fino all'approvazione della sua nuova tariffa per l'anno successivo, a mantenere inalterata la somma richiesta ai conferitori ed a ripartire diversamente i suoi ricavi, di modo che, per affrontare il maggior costo del carburante o dell'energia, sarà costretto necessariamente a destinare una quota inferiore a quella inizialmente prevista al ristoro degli altri costi, quali, ad esempio, quelli per la manutenzione o, soprattutto, poiché è la soluzione che crea minor impatto negativo sull'attività corrente, quelli riguardanti gli accantonamenti previsti in vista di spese future. Parallelamente, in caso di riduzione dei costi (ad esempio con la riduzione del personale), il gestore è, comunque, tenuto a mantenere inalterata la sua tariffa, a favore di altre voci di costo ed, anche in questo caso, la soluzione più idonea è quella di accantonare maggiori somme da destinarsi a spese o investimenti futuri.

- Pagina 7 di 22 -

Quest'ultimo Atto di Indirizzo, tra le voci che concorrono a "costruire" la tariffa degli impianti, distingue nettamente due elementi economici, che sono presi in considerazione, sebbene alla rinfusa e senza distinzione tra essi, nel sopra indicato "accordo" interpretativo e che, per meglio comprendere le questioni sottese ai rapporti tra la Villaservice s.p.a. ed il Consorzio Industriale, è opportuno distinguere nettamente.

2.a. Gli accantonamenti per il rinnovo parti impianto.

L'Atto di Indirizzo regionale, al punto 1.5., lett. a), disciplina la sola quota annuale di accantonamento per il rinnovo, la manutenzione e l'implementazione degli impianti, disponendo che la stessa "non può superare il 5% del costo di investimento per la progettazione e realizzazione dell'opera".

L'Atto della giunta regionale, quindi, fissa un limite "massimo" della voce in questione, disponendo che la stessa non possa essere superiore al 5% del costo di investimento, ma non un limite "minimo".

In considerazione della descritta "rigidità" della tariffa, quindi, lo stesso Atto di Indirizzo consente al gestore, in fase di rendicontazione e, cioè, al termine di ogni anno, di dedicare a questa componente della tariffa una percentuale compresa tra lo 0% ed il 5% della somma riscossa.

2.b. Gli accantonamenti per la post-gestione.

In secondo luogo, l'Atto di Indirizzo regionale, al punto 1.5. lett. b), disciplina il c.d. "accantonamento per il post gestione", disponendo che, per le sole scariche, deve essere costituito un "capitale a copertura dei costi da sostenere nel post esercizio per un periodo non inferiore ai 30 anni", mediante

- Pagina 8 di 22 -

accantonamenti annuali. Anche l'importo di questi accantonamenti deve essere considerato ai fini del calcolo della tariffa ed il relativo importo costituisce una quota di tariffa da determinarsi in base al "*computo analitico dei costi presentati nel piano di adeguamento*".

A tal fine, al momento dell'autorizzazione al funzionamento della discarica, le autorità competenti, sulla base del computo analitico dei costi presentato dal titolare dell'impianto, stimano anche il costo complessivo per la sua chiusura e post-gestione per i successivi trent'anni. L'ammontare di questo costo viene, poi, suddiviso per i metri cubi di rifiuti abbancabili e, tramite la conversione dei metri cubi in tonnellate, è stabilita la somma da "*accantonare*" per ciascuna tonnellata ricevuta dall'impianto.

3. Le posizioni delle parti

3.a. Gli accantonamenti per il rinnovo, la manutenzione e l'implementazione degli impianti,

Come si è sopra detto, l'Atto di Indirizzo regionale, al punto 1.5. lett. a) prevede che "*l'entità della quota non può superare il 5% del costo di investimento per la progettazione e realizzazione dell'opera*", fissa, cioè, una somma massima, ma non una somma minima, proprio in vista della sopra descritta rigidità della tariffa. In tal modo, alla fine di ogni anno, il gestore può modulare la quantità delle somme incassate da destinare a questo accantonamento, in relazione ai costi che, effettivamente, sono stati sopportati; se sono stati sopportati costi in misura inferiore a quella preventivata, ben potrà accantonare somme superiori, mentre, se sono stati sopportati costi superiori a

- Pagina 9 di 22 -

quelli previsti, potrà ridurre la somma da accantonare. Parimenti, ove i volumi di rifiuti conferiti, e di conseguenza i ricavi, siano stati superiori a quelli previsti potranno essere accantonate somme maggiori, mentre, se i ricavi sono stati inferiori, in conseguenza di minori conferimenti di rifiuti, le somme da accantonare potranno essere ridotte.

Per la discarica gli impianti gestiti dalla Villaservice s.p.a., quindi, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, è stato considerato un accantonamento "medio" pari al 3,5% del valore degli impianti.

Sulla base di questa previsione iniziale, il Consorzio Industriale pretende, quindi, che la Villaservice s.p.a. accantoni (e versi in suo favore) anche per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 la corrispondente quota di tariffa, pari, appunto al 3,5% del valore degli impianti.

La pretesa non è, però, divisibile.

La Villaservice s.p.a., infatti, come risulta dal rendiconto reso annualmente al Consorzio, per la trasmissione alla Regione Sardegna, in quegli anni, ha dovuto sopportare costi di esercizio ben superiori e ricavi inferiori a quelli considerati nella formazione della tariffa ed ha, quindi, dovuto destinare le somme corrispondenti a questa voce, per sopperire a questi nuovi e maggiori costi. La circostanza, peraltro, è sempre stata resa nota al medesimo Consorzio che, in quanto proprietario dell'impianto, è l'unico soggetto riconosciuto come interlocutore dagli uffici regionali competenti ad approvare le modifiche della tariffa, senza che quest'ultimo ente abbia mai portato a termine il procedimento volto alla modifica delle tariffe vigenti. Anche recentemente, i competenti

- Pagina 10 di 22 -

uffici dell'Assessorato regionale dell'Ambiente, pur attestando la regolare trasmissione della documentazione necessaria da parte della Villaservice s.p.a., hanno dovuto archiviare il procedimento volto alla modifica della tariffa vigente, proprio a causa della mancata trasmissione, da parte del Consorzio, dei documenti necessari.

In questa situazione, la Villaservice s.p.a. si trova nell'impossibilità tecnica ed oggettiva di corrispondere al Consorzio le somme in questione, per fatto imputabile al medesimo Consorzio.

3.b. Gli accantonamenti per la post gestione del 2° modulo della discarica

Prima di tutto, occorre delimitare l'oggetto delle contestazioni.

La discarica gestita dalla Villaservice s.p.a. è composta di 3 distinti moduli. Il 1° modulo è stato consegnato alla Villaservice s.p.a. quando era ormai già esaurito ed al solo fine della sua "*post-gestione*", il 2° modulo è stato consegnato quando già era stato autorizzato da diversi anni ed era ancora in piena produzione, il 3° modulo è stato solo recentemente autorizzato all'esercizio, non essendosi esaurito il 2°.

Nel caso di specie, quindi, non vi è alcuna contestazione in merito agli "*accantonamenti*" riguardanti il 1° modulo, poiché le somme sono state accantonate direttamente dal Consorzio o, comunque, dal gestore precedente alla Villaservice s.p.a. e, ora, si tratta solamente di utilizzarle per le attività di chiusura, messa in sicurezza e ripristino dell'area occupata. Non vi è, poi, nessuna concreta contestazione in merito al 3° modulo, poiché lo stesso, essendo entrato in funzione solo recentissimamente, non ha determinato

- Pagina 11 di 22 -

nessuna questione rilevante in ordine alle somme da accantonare.

La contestazione riguarda gli accantonamenti del 2° modulo.

In particolare, per questo secondo modulo, la tariffa applicata dalla Villaservice s.p.a. è stata stabilita dalla Regione Sardegna con determinazione n°229/II in data 7 marzo 2006 del Direttore del Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Sardegna, che ha approvato il relativo progetto, rimasto sempre invariato fino ad oggi.

Da tale progetto, emerge che la spesa complessiva per la chiusura e la successiva post-gestione trentennale è stimata in misura pari ad € 5.100.068,40. Nel 2006, quando è stato redatto il progetto al fine di adeguarla alla normativa vigente (D.Lgs. 36/2003), la discarica era già in esercizio da alcuni anni ovviamente non era ancora stato ricevuto nessun materiale e la somma indicata è stata calcolata, e quindi ripartita, sulla base dei metri cubi residui di discarica ancora da utilizzare bonificare.

Tuttavia, per renderla effettivamente applicabile nella pratica, la tariffa andava determinata non già a metri cubi, difficilmente misurabili al momento del loro conferimento, bensì per tonnellata, così da essere facilmente applicabile con l'operazione di pesatura. È stato, quindi, stimato che, ad un metro cubo di rifiuti, corrispondeva, grosso modo, una 0,8 tonnellate di peso e, perciò, considerati i metri cubi disponibili, sarebbero state abbancate nella discarica circa 348.194,26 tonnellate di rifiuti.

Pertanto, dividendo la spesa complessiva prevista per le tonnellate presuntivamente abbancabili, si è giunti a quantificare la relativa somma da

- Pagina 12 di 22 -

accantonare in € 14,61 per tonnellata, che è, appunto, la quota di tariffa che, in base agli accordi contrattuali, la Villaservice s.p.a. era tenuta a corrispondere al Consorzio.

Ma, nonostante questa divisione, resta, comunque, fissato l'ammontare complessivo stimato per l'integrale bonifica dell'intero sito, che è sempre pari ad € 5.100.068,40.

Ora, la Villaservice s.p.a. si è avveduta di avere già corrisposto al Consorzio una somma ben superiore al fondo complessivo come sopra quantificato ed ha deciso di non effettuare altri versamenti per il titolo in questione.

Il Consorzio Industriale, invece, ritiene che non sia previsto nessun limite massimo agli accantonamenti in questione e, facendo affidamento sulla previsione dell'atto autorizzativo, secondo cui è necessario accantonare € 14,61 per ciascuna tonnellata conferita, ritiene che sia sempre dovuta la corrispondente somma, anche se l'ammontare complessivo del fondo da accantonare sia già stato raggiunto (e abbondantemente superato).

4. Il contenzioso rilevante

La descritta diversa impostazione, dopo diverse interlocuzioni, è sfociata in contenzioso.

In particolare, il Consorzio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto la Villaservice s.p.a. nanti il Tribunale Civile di Cagliari, deducendo che la medesima società non gli avrebbe corrisposto alcune somme asseritamente dovute in base al menzionato contratto di affitto di ramo di

- Pagina 13 di 22 -

azienda, così come rettificato ed interpretato con il successivo accordo del 7 luglio 2009 e, segnatamente, le seguenti:

- con riferimento all'accantonamento per il "*rinnovo dei mezzi e delle parti impiantistiche*":
 - le somme relative all'annualità 2015, per € 1.154.741,13 (pag. 8, punto 17 del ricorso);
 - le somme relative all'annualità 2016, per € 1.149.110,19, oltre ad € 4.487,45, per il medesimo titolo, relativamente alla parte dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti (pag. 8, punto 18 del ricorso);
 - le somme relative all'annualità 2017, per € 1.149.110,19, oltre ad € 4.487,45, per il medesimo titolo, relativamente alla parte dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti;
 - le somme relative all'annualità 2018, per € 1.149.110,19, oltre ad € 4.487,45, per il medesimo titolo, relativamente alla parte dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti.
- con riferimento all'accantonamento per la "*ricostruzione della discarica*":
 - le somme relative all'annualità 2015, per € 881.593,41;
 - le somme relative all'annualità 2016, per € 1.023.138,30;
 - le somme relative all'annualità 2017, per € 1.155.738,66;
 - le somme relative all'annualità 2018, per € 735.730,38.

Per queste ragioni, il Consorzio ha chiesto la condanna della Villaservice s.p.a. al pagamento della complessiva somma di € 8.405.734,80.

La Villaservice s.p.a. si è costituita in giudizio, contestando il

- Pagina 14 di 22 -

fondamento delle pretese del Consorzio, sulla base della sua interpretazione degli accordi contrattuali e della conferente normativa sopra descritta e chiedendo, a sua volta, la condanna dello stesso Consorzio alla restituzione delle somme indebitamente percepite, perché ulteriori all'ammontare complessivo del Fondo di accantonamento per la post-gestione dell'impianto, oltre che di altre, ulteriori somme, di cui, in questa sede, non è utile trattare poiché riguardano altri aspetti dei rapporti contrattuali tra i due enti.

Il giudizio pende tutt'ora davanti al Tribunale di Cagliari, con R.G. n°5661/2019, giudice dott.ssa Doriana Meloni e, a fronte della richiesta avanzata dalla Villaservice s.p.a. di trattazione della causa con il rito ordinario, è stata fissata l'udienza del 1 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 183 c.p.c..

5. La relazione del Consorzio.

Nel frattempo, la Villaservice s.p.a. aveva chiesto al Consorzio di avere accesso ai documenti contabili da cui risultasse l'effettivo ammontare del Fondo di accantonamento per la post-gestione e l'ammontare di ogni singolo versamento effettuato per implementarlo.

La richiesta era evidentemente volta ad avere piena contezza del momento in cui era stato raggiunto l'ammontare complessivo del Fondo, pari ad € 5.100.068,40 e, quindi, quali versamenti fossero effettivamente stati effettuati in eccesso.

Questo dato, invero, non era pienamente ricostruibile dalla sola Villaservice s.p.a., perché, come detto, aveva ricevuto la consegna della discarica quando questa era già in esercizio e, quindi, non poteva conoscere

- Pagina 15 di 22 -

l'ammontare dei versamenti effettuati durante il periodo precedente la sua gestione.

Il Consorzio, rimanendo fermo nella sua interpretazione delle clausole contrattuali, non ha dato seguito alla richiesta, ritenendo che il dato fosse irrilevante, posto che, comunque, la società doveva, pur sempre e comunque, versare la somma di € 14,61 per ciascuna tonnellata di rifiuti ricevuta, a prescindere dall'ammontare complessivo raggiunto dal fondo.

La Villaservice si è vista, quindi, costretta a proporre apposito giudizio nanti il T.A.R. Sardegna, contro il silenzio serbato dal Consorzio sulla sua istanza di accesso ed il T.A.R. Sardegna, con sentenza n°98/2019, ha accolto il ricorso.

Stante l'ulteriore inerzia del Consorzio, la Villaservice s.p.a. è stata costretta anche a proporre il giudizio di ottemperanza n°447/2019, per avere esecuzione coattiva di quella sentenza.

Solamente il 18 maggio 2020, il Consorzio Industriale ha depositato in quel giudizio una compiuta relazione, redatta da due revisori dei conti appositamente incaricati, che attesta la composizione dei fondi in questione, oltre alla notevole mole di documenti che sono stati consultati a tal fine.

In questa relazione, si legge, anzitutto, che *"il fondo destinato alla post-gestione è stato quantificato in complessivi € 5.100.068,40, che "spalmati" per la quantità di rifiuti abbancabile, hanno condotto alla definizione di una quota di tariffa da accantonarsi pari ad € 14,61 per tonnellata di rifiuti"* (pag. 3, 8° riga e ss.). I professionisti incaricati dal Consorzio hanno, quindi,

- Pagina 16 di 22 -

riconosciuto corretto quanto sempre affermato dalla Villaservice s.p.a. e, cioè, che il Fondo in questione doveva raggiungere, entro la fine della vita della discarica, un ammontare di € 5.100.068,40 e non superiore. Tale ammontare doveva essere accantonato imputandovi una quota, pari ad € 14,61, della tariffa riscossa per ciascuna tonnellata di rifiuti ricevuta.

Ciò premesso, gli stessi revisori hanno anche ricostruito che, dall'inizio della gestione della discarica, il Consorzio ha accantonato, per questo fondo, ben € 23.781.355,47 (cfr. tabella a pag. 3, 5° colonna), oltre € 4.852.964,24 di I.V.A., per un totale di € 28.634.319,71. E cioè, ha accantonato € 23.534.251,31 in più del dovuto.

In particolare, risulta, sempre dalla stessa relazione, che la Villaservice s.p.a. ha iniziato la gestione della discarica solamente dal 1 luglio 2008 (ciò che è confermato dal relativo verbale di consegna). E risulta, altresì, che:

- Alla data del 1 luglio 2008, il Consorzio aveva già, ampiamente, raggiunto (ed anche superato) l'ammontare del Fondo previsto, accantonando ben € 12.990.484,78 (risultanti dalla somma delle righe corrispondenti agli anni dal 1994 al 2006, nella tabella in questione). Quindi, già da quella data, non poteva essere ancora versata nel relativo fondo nessuna ulteriore somma.

- Durante la sua gestione, la Villaservice s.p.a. ha, quindi, versato al Consorzio la ragguardevole somma di € 11.001.672,39 (pari alla somma di quanto riportato nelle righe corrispondenti agli anni compresi tra il 2008 ed il 2018 nella tabella) oltre all'I.V.A. (indicata nella 6° colonna della stessa tabella), per € 2.392.240,38, per complessivi € 13.393.912,77. Somma, questa, che, invece,

- Pagina 17 di 22 -

oggi, non risulta dovuta, alla luce della nuova documentazione che, finalmente, la Villaservice s.p.a. ha potuto visionare.

Pertanto, la domanda giudiziale di restituzione delle somme non dovute a titolo di accantonamento, è stata aggiornata, previa autorizzazione del Giudice, con la richiesta dell'intera predetta somma di € 13.393.912,77, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Per completezza, va, peraltro, segnalato che, sulla base di tutta la nuova documentazione acquisita, al Villaservice s.p.a. ha potuto aggiornare gran parte delle domande formulate nei confronti del Consorzio, chiedendo la condanna di quest'ultimo ente al pagamento della complessiva somma di € 24.086.858,80.

6. La fattura contestata n°172 del 6 agosto 2019.

La fattura n°172/2019 si inserisce nell'articolato e complesso contesto sopra descritto.

Per stessa ammissione del legale del Consorzio, la maggior parte delle somme indicate in fattura riguarda gli accantonamenti per la post-gestione del II modulo della discarica, che il Consorzio continua a pretendere, anche per l'anno 2018, in misura pari al prodotto tra il numero delle tonnellate di rifiuti ricevute dall'impianto e la somma di € 14,61 indicata dall'Assessorato regionale dell'ambiente nell'approvare la tariffa della Villaservice s.p.a..

Le ragioni che hanno indotto a respingere il predetto credito vantato dal Consorzio emergono da quanto sopra descritto e, cioè, dalla posizione assunta dalla Villaservice s.p.a. in relazione agli accantonamenti per la post-gestione del II modulo della discarica.

- Pagina 18 di 22 -

La Villaservice s.p.a ritiene (e lo sostiene in giudizio da due anni) di avere già pagato al Consorzio molto più di quanto dovuto per il titolo in questione. In particolare, alla luce della recente documentazione acquisita, la società ritiene di aver già pagato ben € 13.393.912,77 in più del dovuto.

In secondo luogo, non può tacersi che anche la relazione predisposta dai professionisti incaricati dal Consorzio ha avvallato la tesi della Villaservice s.p.a., riconoscendo che l'ammontare complessivo del fondo è pari a soli € 5.100.068,40. Circostanza, questa, da cui discende che, dopo il raggiungimento del predetto limite, nessun'altra somma è dovuta a questo titolo e le somme versate in eccesso devono essere restituite alla Villaservice s.p.a..

La seconda parte dell'ammontare della fattura in questione riguarda, come riconosce lo stesso legale del Consorzio, gli accantonamenti dovuti per la "*manutenzione e implementazione dell'impianto*", ai sensi del punto 1.5., lett. a), dell'atto di indirizzo regionale, calcolati in misura pari al 3,5% del costo dello stesso.

Anche sul punto, si sono espone le ragioni per le quali la Villaservice s.p.a. ritiene non dovuto l'intero ammontare richiesto dal Consorzio.

Infatti, come si è sopra detto, l'Atto di Indirizzo della giunta regionale fissa un limite "*massimo*" della voce in questione, disponendo che la stessa non possa essere superiore al 5% del costo di investimento, ma non un limite "*minimo*".

La Villaservice s.p.a., inoltre, come risulta dal rendiconto reso annualmente al Consorzio, per la trasmissione alla Regione Sardegna, ha

- Pagina 19 di 22 -

dovuto sopportare costi di esercizio ben superiori e ricavi inferiori a quelli considerati nella formazione della tariffa ed ha, quindi, dovuto destinare le somme corrispondenti a questa voce, per sopperire a questi nuovi e maggiori costi. La circostanza, peraltro, è sempre stata resa nota al medesimo Consorzio che, in quanto proprietario dell'impianto, è l'unico soggetto riconosciuto come interlocutore dagli uffici regionali competenti ad approvare le modifiche della tariffa, senza che quest'ultimo ente abbia mai portato a termine il procedimento volto alla modifica delle tariffe vigenti. Anche recentemente, i competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'Ambiente, pur attestando la regolare trasmissione della documentazione necessaria da parte della Villaservice s.p.a., hanno dovuto archiviare il procedimento volto alla modifica della tariffa vigente, proprio a causa della mancata trasmissione, da parte del Consorzio, dei documenti necessari.

In questa situazione, la Villaservice s.p.a. si trova nell'impossibilità tecnica ed oggettiva di corrispondere al Consorzio le somme in questione, per fatto imputabile al medesimo Consorzio.

È opportuno, poi, un ultimo chiarimento in relazione alla deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n°443/2019/RIF, richiamata dal legale del Consorzio.

Tale deliberazione, invero, ha approvato il nuovo "*Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per gli anni 2018-2021*". Nell'allegato A a tale deliberazione, all'art. 14, sono indicati gli "*Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario*" e, cioè, quegli

- Pagina 20 di 22 -

accantonamenti che possono legittimamente essere presi in considerazione al fine di determinare la tariffa applicabile e, tra questi, ARERA non ha incluso gli accantonamenti per la manutenzione o l'implementazione dell'impianto.

Il legale del Consorzio sostiene che la deliberazione non sia applicabile alle somme richieste con la fattura, perché, essendo stata adottata nell'anno 2019, non potrebbe avere effetto retroattivo.

La circostanza, stante quanto sopra detto, è del tutto irrilevante, perché nulla muta rispetto alle argomentazioni già esposte in relazione alla -non-debbonza delle somme richieste dal Consorzio.

* * * * *

In definitiva, il parere richiesto viene reso nel senso che le somme richieste dal Consorzio non risultano dovute, alla luce delle tesi sostenute dalla Villaservice nel giudizio di cui sopra.

Il respingimento della fattura in questione è, quindi, del tutto coerente con le tesi portate avanti dalla Villaservice s.p.a. nel giudizio che la oppone al Consorzio Industriale.

Per completezza, resta, comunque, da precisare che la questione sottesa al menzionato contenzioso è particolarmente articolata e verte in una materia specialistica e piuttosto complessa.

Per tale ragione non è possibile, allo stato, prevedere con compiuta precisione l'esito del giudizio.

In ogni caso, le azioni, le domande e le eccezioni sopra descritte sono state convintamente formulate dalla Villaservice s.p.a. e, allo stato, anche la

- Pagina 21 di 22 -

relazione fornita dai revisori incaricati appositamente dal Consorzio sembra avvallare le buone ragioni della società.

Ritenendo di avere esaurientemente risposto al questi, resto, comunque, adisposizione per quant'altro possa occorrere e, con l'occasione, porgo distinti saluti,

(avv. Giovanni Luigi Machiavelli)

Si allegano:

- 1) Contratto di affitto di ramo d'azienda tra la Villaservice s.p.a. ed il Consorzio;
- 2) Inventario e verbale di consegna del menzionato ramo d'azienda;
- 3) Accordo interpretativo concluso tra la Villaservice s.p.a. ed il Consorzio;
- 4) Deliberazione della Giunta regionale in°17/7 del 13 aprile 2004;
- 5) Atto di Indirizzo approvato con la deliberaione di cui sopra;
- 6) Determinazione di approvazione delle tariffe;
- 7) Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal Consorzio;
- 8) Comaprsa di costituzione della Villaservice per resistere a quel ricorso;
- 9) Sentenza del t.a.r. sardegna n°98/2019;
- 10) Prima memoria di trattazione scritta depositata nell'interesse della Villaservice s.p.a. nel giudizio pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari;
- 11) Replica depositata depositata nell'interesse della Villaservice s.p.a. nel

Avv. Giovanni Luigi Machiavelli

09128 - Cagliari - Via Pontano n°3 - Tel. e fax 070/7570826

- Pagina 22 di 22 -

giudizio pendente nante il Tribunale Civile di Cagliari;

12) Relazione redatta dai reivsori incaricati dal CIV.